

Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

BRASILE

Legge 6 gennaio 1921, n. 4247, che regola l'entrata degli stranieri nel territorio dello Stato. (*Diario Oficial*, 8 gennaio 1921).

Art. 1. — Il potere esecutivo può impedire l'entrata nel territorio nazionale:

1° a stranieri nelle condizioni enumerate all'art. 2 di questa legge;

2° a stranieri mutilati, storpi, paralitici, ciechi, pazzi, mendicanti o malati di malattia incurabile e contagiosa;

3° a straniere che vengono nel paese per esercitarvi la prostituzione;

4° a stranieri sopra i sessanta anni.

Paragrafo unico. — Gli stranieri ai quali si riferiscono i numeri 2 e 4 saranno liberi di entrare nel paese, quando essi non siano affetti da grave malattia contagiosa ed inoltre:

a) dimostrino di possedere una rendita per provvedere al proprio sostentamento;

b) abbiano parenti o conoscenti che possano far garanzia per loro avanti le autorità di polizia.

Art. 2. — Può essere espulso dal territorio dello Stato, entro due anni dal suo arrivo, lo straniero:

1° che risulti sia stato espulso da un altro paese;

2° che la polizia di un altro paese abbia dichiarato elemento perturbatore dell'ordine pubblico;

3° che entro il detto periodo di tempo abbia provocato sommosse, per introdurre nel paese, mediante azioni criminose, una setta religiosa o politica;

4° che col suo contegno si sia dimostrato pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale;

5° che sia fuggito da altri paesi a causa di assassini, furti, rapine, bancarotta fraudolenta, falsificazione di firme, contrabbando, inganni, falsificazione di monete o che abbia esercitato il lenocinio;

6° che sia stato condannato da tribunali brasiliani per alcuna delle dette azioni delittuose.

Art. 3. — Non può essere espulso dal paese lo straniero che vi abbia dimorato ininterrottamente per 5 anni.

Art. 4. — Conformemente al disposto dell'articolo precedente, eccettuato il caso previsto al n. 4 dell'art. 69 della costituzione, viene considerato come dimorante lo straniero che dimostra:

1° di avere avuta dimora fissa in uno o più luoghi del territorio dello Stato per il periodo di tempo anzidetto;

2° di avere una dichiarazione confermando il suo proposito di fissare nel paese la sua dimora, rilasciatagli dalla Polizia o dal Municipio della località da lui abitata nel detto periodo e nella quale ha la sua abituale dimora;

3° di avere entro il tempo suddetto nel luogo o nei luoghi di sua dimora disimpegnate sempre mansioni onorevoli.

Art. 5. — La polizia al termine di detto periodo passa la pratica per il competente giudizio ai Ministeri della giustizia e dell'interno e dopo che il giudizio è stato formulato, viene partecipato agli interessati il decreto di sfratto.

Paragrafo 1. — Lo straniero ha 10 giorni di tempo per fare opposizione al decreto di sfratto. Se questo ha per base i numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2 il ricorso deve essere presentato alle autorità che il detto decreto hanno emanato, se ha per base invece i numeri 5 e 6 dello stesso articolo 2 alla autorità giudiziaria.

Paragrafo 2. — Lo sfrattato per lasciare il paese ha il tempo indicato nel precedente paragrafo, ma l'autorità può, per ragioni di ordine pubblico, imprigionarlo fino alla partenza anche se non ha commessi delitti comuni, ed a prescindere dai numeri 5 e 6 dell'art. 2.

Paragrafo 3. — In caso di ricorso all'autorità giudiziaria la difesa può dimostrare soltanto che il decreto di sfratto è ingiustificato.

Art. 6. — Lo straniero che torna nel paese prima che il decreto di sfratto sia stato revocato è condannato a due anni di carcere ed è nuovamente espulso dopo averli scontati.

Paragrafo unico. — In questo caso il processo e la sentenza sono di competenza del tribunale collegiale.

Art. 7. — Il potere esecutivo può revocare la sentenza di sfratto quando viene a cessare la ragione per la quale fu emanata.

Art. 8. — Tutte le disposizioni contrarie a quanto in questa legge è disposto sono abrogate.